



AVVISO

AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALBO DISTRETTUALE PER I SERVIZI DOMICILIARI A FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI CATANIA

Premesso che:

IL Comune di Catania sta procedendo all' avvio dei Servizi domiciliari a valenza socio – assistenziale rivolto ad Anziani autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti, con età superiore a 65 anni e residenti nel Comune di Catania.

I beneficiari del servizio sono i cittadini ultrasessantacinquenni, autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti, che necessitano di azioni sostitutive ed integrative ai compiti di cura svolti dalla famiglia, per una dignitosa vita di relazione al proprio domicilio. Il servizio, che avrà la durata 12 mesi, ha anche lo scopo di ridurre ricorsi impropri in strutture residenziali, promuovendo lo sviluppo delle capacità residue dei destinatari favorendone, ove possibile, un miglioramento delle loro condizioni di benessere sociale.

Il servizio si articola in prestazioni socio-assistenziali che garantiscono:

- **aiuto domestico ;**
- **cura della persona;**
- **supporto socio-relazionale;**
- **disbrigo pratiche e accompagnamento**

L'Ente è tenuto altresì a mettere a disposizione dell'utenza un ufficio di segreteria, cui gli utenti potranno rivolgersi anche telefonicamente sia per ottenere immediati interventi assistenziali che per ricevere informazioni.

L'ammissione al servizio avviene, previa presentazione della istanza e verrà erogato dagli Enti Accreditati su scelta del beneficiario e/o dal familiare di riferimento, al momento della presentazione dell'istanza.

Considerato che

Il Comune di Catania, per lo svolgimento dei servizi domiciliari è intende avvalersi dell' " Albo del Distretto Socio- Sanitario n. 16 degli Enti Accreditati per la gestione dei servizi ADA/ADI PAC II Riparto" ;

Il Regolamento distrettuale per l'Accreditamento degli Enti del terzo settore ed il conseguente Patto di accreditamento, finalizzato all'affidamento dei Servizi domiciliari di Cura in favore di Anziani non autosufficienti – ADI e ADA cita espressamente all'art.3 : "Tale albo potrà essere sottoposto a revisione periodica, per la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso degli Enti già accreditati e per l'esame di eventuali nuove istanze di iscrizione";

l'istituzione dell'Albo degli Enti accreditati garantisce una migliore qualità del servizio, nell'ottica della possibilità, per i destinatari del servizio e dei loro familiari, di poter esercitare il diritto di scelta tra gli enti che rispondono adeguatamente alle esigenze del beneficiario;

Valore Contrattuale dei Servizi

Per gli Enti chiamati a prestare il loro operato nell'ambito delle prestazioni socio-assistenziali, per il servizio ADA, il costo orario, onnicomprensivo di tutti gli oneri, per ciascun operatore, è il seguente:

- Coordinatore/Assistente Sociale € 19,55
- OSA € 17,74
- Ausiliare € 16,65
- Autista € 16,65
- Costi di gestione 5%
- IVA 5%

Requisiti di accesso

Per coloro che non sono iscritti all' Albo Distrettuale, possono chiedere l'accreditamento, per la fornitura dei servizi oggetto dell'Avviso, tutti i soggetti giuridici individuati all'art. 1, comma 4 della Legge 328/00 e il D.P.C.M. 30 marzo 2001, in particolare gli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, Associazioni anche temporanee di ATI e relativi Consorzi, in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti all'Albo Regionale ai sensi della L.R. 22/86 per la sezione assistenza domiciliare anziani che, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, abbiano:

- finalità statutarie rispondenti alla mission del presente avviso
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto) per l'attività inerente l'esecuzione del servizio oggetto dell'accreditamento;
- gestione di servizi analoghi alla tipologia indicata da almeno tre anni.
- possedere i requisiti di ordine morale per contrarre rapporti con l'amministrazione emergenti dalle clausole di esclusione, secondo il Codice Appalti;
- essere iscritti all'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 26 della l.r.22/86, sezione disabilità.

I soggetti possono presentarsi, anche, in raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) con capacità e requisiti per l'erogazione dei servizi, anche se non ancora costituiti. Ciascuna delle imprese che intenda partecipare in R.T.I. deve assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 e deve indicare l'impresa che assumerà il ruolo d'impresa capogruppo. Quest'ultima deve dichiarare la propria disponibilità all'accettazione del mandato e della procura.

Criteri di ammissione e criteri di valutazione

L'istruttoria di accreditamento dei servizi si articola in due fasi principali:

1. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità (saranno ritenute ammissibili tutte le istanze pervenute entro i termini fissati dal presente avviso e corredate dalla dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante:

a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A per l'attività inerente l'esecuzione del servizio da accreditare, con l'indicazione del numero d'iscrizione, la relativa decorrenza, gli estremi anagrafici di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, ove previsto, dei direttori tecnici, nonché gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.

Per questi ultimi la dichiarazione va resa anche se negativa;

b) la composizione societaria con l'indicazione di tutti i soci e relative quote di partecipazione per le società con meno di quattro soci;

c) la specificazione, **a pena esclusione**, fermo restando l'istituto del soccorso istruttorio se nell'anno antecedente l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa ed, in caso positivo, l'indicazione della denominazione, ragione sociale, partita iva e sede legale, nonché nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari soci;

d) di aver preso conoscenza del presente avviso, di accettarne tutte le condizioni ed oneri, compresa la competenza esclusiva, in caso di controversia, del foro di Catania e di impegnarsi al rispetto degli stessi e di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria documentazione, così come di aver preso conoscenza del Patto di Accreditamento;

e) dichiarazione attestante l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e precisamente:

e.1. che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati (**ex art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016**):

e.1.a) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

e.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

e.1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

e.1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La superiore dichiarazione va resa:

- dal titolare;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

f) Che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016);

g) Che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 D. Lgs. 50/2016).

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

h) (art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016):

h1) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16;

h2) l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016;

h3) l'impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

h4) l'impresa non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

h5) l'impresa non si trovi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di affidamento;

h6) l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h7) l'operatore economico non risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h8) l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

h9) l'operatore economico risulti in regola con le norme sul diritto al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 devono dichiarare la propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli enti competenti, indicando, altresì, l'ufficio certificatore, il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti pec - telefonici e fax;

h10) l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o non ha omesso di denunciarli, qualora subiti, all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

h11) l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

i) di consentire al trattamento dei dati personali, e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e *del Consiglio del 27 aprile 2016*;

l) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà, con altri partecipanti alla selezione, per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

m) che, nel caso di accreditamento, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l'esecuzione del servizio, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, come previsto nel Protocollo di Legalità "Clausola Carlo Alberto Dalla Chiesa", sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione siciliana, dal Ministero dell'Interno, dalle prefetture dell'isola, dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, dall'INPS e dall'INAIL;

n) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata;

o) che, in caso di accreditamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;

p) di aver preso visione del Codice di Comportamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali/Codice disciplinare e Codice di Condotta, con Deliberazione della G.M. n. 106 del 29/12/2020;

q) di impegnarsi, in caso di accreditamento, a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del suddetto Codice o a far sì che i propri collaboratori, che svolgeranno la loro attività presso il domicilio dei disabili, lo facciano;

r) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del predetto Codice, l'inosservanza del suddetto impegno è causa di risoluzione contrattuale.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla selezione, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si farà luogo all'esclusione dalla selezione nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l'incompletezza delle dichiarazioni richieste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del codice degli appalti.

CRITERI DI VALUTAZIONE SERVIZI DOMICILIARI		
1	ELEMENTI QUALITATIVI	PUNTEGGIO
A)	<p>PROGETTO INDIVIDUALIZZATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodologia proposta (esplicitazione degli obiettivi specifici) : punti da 0 a 10; • Piano Assistenziale Individualizzato : servizi di cura ed articolazione delle prestazioni, secondo lo stato di bisogno degli anziani non autosufficienti valutato dal Servizio Sociale Professionale : punti da 0 a 10; • Organizzazione della giornata tipo : punti da 0 a 5; • Modalità di gestione legata al livello della non autosufficienza: punti da 0 a 5; • Coinvolgimento delle famiglie e modalità di supporto rispetto ai compiti di cura garantiti dai care-givers : punti da 0 a 5; • Utilizzo di ulteriori figure professionali con competenze congruenti alle finalità del servizio : punti da 0 a 10; 	Punti max : 45
B)	<p>STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI OFFERTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposta operativa del lavoro e delle attività : Piani di lavoro ('organizzazione del personale, dei turni di lavoro, delle modalità di sostituzione e delle attività programmate, modalità di documentazione delle attività) punti da 0 a 5; • Qualificazione del Coordinatore del servizio : punti da 0 a 5; • Misure di contenimento del turn-over del personale : punti da 0 a 5; • Piano formativo ed aggiornamento del personale : 	Punti max : 25

	punti da 0 a 5; <ul style="list-style-type: none"> • Anticipo/posticipo orario rispetto il minimo previsto : punti da 0 a 5; 	
C)	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI <ul style="list-style-type: none"> • Attività di monitoraggio e dispositivi di valutazione in relazione ai risultati attesi : punti da 0 a 5; • Attività di collaborazione con i referenti istituzionali e strategie operative per attivazione della rete locale di riferimento : punti da 0 a 5. • Attività di comunicazione, informazione e promozione dei servizi integrati, nell’ottica della accessibilità, flessibilità, chiarezza : punti da 0 a 3; • Attività di implementazione banca dati e messa in rete delle varie fasi delle procedure : punti da 0 a 3; • Attività di monitoraggio e dispositivi di valutazione di input ed output: da 0 a 4. • Attività e/o prestazioni aggiuntive : da 0 a 10; 	Punti max : 30
	TOTALE	Punti max : 100

A tale scopo, verrà nominata, dal Direttore Famiglia e politiche Sociali, una Commissione composta da n. 3 unità, per aggiornare l’elenco degli ammessi all’Albo per l’erogazione dei servizi domiciliari, , alla stregua dei criteri di cui al presente avviso. La presente procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di partecipazione, per ciascuna tipologia di servizio.

L’accreditamento sarà comunque subordinata all’acquisizione della informazione antimafia ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 tramite B.D.N.A. Nelle more dell’acquisizione della suddetta informazione antimafia l’Ente Accreditato, in possesso dei requisiti richiesti viene ammesso con riserva. Qualora successivamente all’iscrizione dovesse pervenire informazione antimafia ostativa da parte della Prefettura si procederà alla rescissione dell’incarico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 27/11/2021 ; fa fede il timbro di accettazione del protocollo generale del Comune di Catania. Non farà fede il timbro postale. Il soggetto che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo nei tempi fissati. L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Sempre a pena di inammissibilità, sulla busta in cui è contenuta la domanda dovranno essere indicati:

1. la dicitura:

AVVISO PUBBLICO

PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DOMICILIARI A FAVORE DEGLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI CATANIA

1.

2. il mittente:

Le domande dovranno essere presentate, ciascuna per ogni avviso in cui si intende partecipare, in un unico plico sigillato e con il timbro e la firma sui lembi –senza ceralacca- contenente due buste:

3. IL DESTINATARIO: **AL DIRETTORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI - VIA CARDINALE DUSMET N. 141 – CATANIA**

BUSTA A DOCUMENTAZIONE – CONTENENTE:

- istanza di partecipazione;

LA DICHIARAZIONE DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELL'AVVISO DI CUI IN OGGETTO E POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.80 DEL D.LGS.50/2016.

DICHIARAZIONE DI INTENTI PER GLI ORGANISMI CHE INTENDANO COSTITUIRSI IN ATS .

Busta B - Proposta di soluzione gestionale – contenente:

- relazione sulle modalità di organizzazione e articolazione delle attività, tempi di svolgimento;
- Documentazione attestante la capacità economica e di gestione amministrativa e finanziaria;
- Relazione che dimostri la capacità d'immediata cantierabilità delle attività assistenziali;
- curriculum dell'ente/i attestante le caratteristiche del soggetto/i che si candidano ad essere partners dei Comuni di per la sperimentazione del modello gestionale "misto";

Carta dei servizi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e *del Consiglio del 27 aprile 2016*, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti o associazioni partecipanti al presente avviso, è finalizzato unicamente alla suddetta selezione;
 - il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei concorrenti;
- Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 "Codice in materia di dati personali".

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Famigli e Politiche Sociali – Servizio Pianificazione – Gestione e Coordinamento dei Servizi, via cardinale Dusmet n. 141 - Catania, negli orari di apertura degli uffici comunali.

Si precisa che il presente avviso, approvato con determina del Direttore è pubblicato sul sito internet del Comune di Catania, all'indirizzo www.comune.catania.it ed all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Direttore
avv. Francesco Gullotta